



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana e l'Umbria,

nel Procedimento rubricato al numero 48S-2019 a carico di *Claudio Bruni, residente a [redacted], Via Pesciolina n. 73, tessera n. 218365, circolo di appartenenza Golf Club Toscana, email [redacted] p.e.c. [redacted]* relativo ai fatti accaduti in data 11.8.2019.

premesse che

- con rapporto informativo del 14.8.2019 Andrea Ruggeri, Golf Sales Manager del Golf Club Toscana, segnalava l'infrazione in cui sarebbe incorso l'11.8.2019, al termine della gara ACI Golf Cup Tour, il tesserato Claudio Bruni, il quale, dopo avere consegnato lo score (recante un risultato di 42 punti stableford) senza la firma di convalida e essere stato squalificato da Marco Carli, Segretario Sportivo del Circolo, in ossequio alla regola 3-3b, avrebbe inveito "a gran voce contro il Carli, insultando il Circolo con parole poco consone al luogo in cui si trovava", e la sera stessa avrebbe pubblicato sulla pagina Facebook del Golf Club Toscana un post recante "insulti di un certo livello sul Circolo, sui dipendenti della struttura (...), sulla persona del proprietario de Il Pelagone Golf Hotel e anche un altro pesante insulto di carattere razzista circa la nazionalità del proprietario della struttura";
- in buona sostanza, Claudio Bruni potrebbe avere posto in essere, ai sensi dell'art. 4, n. 4), del Regolamento di Giustizia, uno "scorretto comportamento morale e civile durante lo svolgimento dell'attività sportiva", consistente nella "violazione di norme precettivo-giuridiche ovvero di convivenza sociale e di buona educazione in dipendenza e, comunque, in connessione diretta con il profilo agonistico nonché" nella diffusione di "dichiarazioni lesive del prestigio, della dignità ed onorabilità dei Circoli, Associazioni e Tesserati";
- con provvedimento del 28.8.2019 era fissata per l'assunzione della decisione la seduta dell'11.10.2019, ore 12; era contestato definitivamente e formalmente all'incolpato che il suo agire potrebbe avere integrato la fattispecie dell'art. 4, n. 4), del Regolamento di Giustizia, che definisce l'illecito comune consistente nello "scorretto comportamento morale e civile durante lo svolgimento dell'attività sportiva"; era indicato che, non essendo normativamente previsto, in relazione alla citata infrazione, un regime edittale della sanzione, nella specie tale regime avrebbe potuto essere costituito dalla squalifica temporanea per un periodo di tre mesi; l'indagato era avvertito della facoltà di chiedere l'emissione, a suo carico, del decreto sanzionatorio entro dieci giorni prima del termine fissato per la pronuncia della decisione; era precisato che la sanzione eventualmente comminata con il decreto sanzionatorio avrebbe potuto essere pari a due mesi di sospensione temporanea; l'incolpato era avvertito che la richiesta di emissione del decreto sanzionatorio avrebbe implicato la rinuncia al diritto di appellare il provvedimento dinanzi a qualsiasi Organo di Giustizia Superiore; era, infine, precisato che, in difetto di richiesta di emissione del decreto sanzionatorio entro il menzionato termine, l'indagato



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

avrebbe potuto presentare memorie difensive e/o domandare di essere ascoltato entro due giorni prima della data fissata per l'adozione della decisione;

- con comunicazione del 25.9.2019 Carlo Bruni, dichiarandosi "dispiaciuto per quanto successo", precisando di essersi "scusato subito il giorno dopo con il circolo e la proprietà con lettera pubblicata sul sito del golf club Toscana" e definendo il proprio agire "un atto di rabbia dovuto ad una serie di spiacevoli situazioni venutesi a creare", ha richiesto, sostanzialmente, l'emissione del decreto sanzionatorio;

tutto ciò premesso e considerato,

nello stigmatizzare il comportamento nella specie tenuto da Carlo Bruni e nell'apprezzare le sue sentite scuse al Circolo e alla relativa proprietà, emette

decreto sanzionatorio

infliggendo al tesserato Carlo Bruni la sanzione della squalifica temporanea, consistente nella perdita del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della Federazione Italiana Golf, per il periodo di quarantacinque giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Pisa, 1 ottobre 2019.

Il Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana e l'Umbria
Avv. Andrea Porcelli